

Causa C-759/22**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

15 dicembre 2022

Giudice del rinvio:

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

Data della decisione di rinvio:

27 settembre 2022

Ricorrente in primo grado e in cassazione:

Sächsische Ärzteversorgung

Resistente:

Deutsche Bundesbank

[I fatti e il contesto giuridico oggetto della presente controversia coincidono sostanzialmente con quelli oggetto della causa C-758/22, le questioni pregiudiziali sono identiche. Di seguito si riportano le differenze per quanto rilevanti.

La ricorrente è un ente di capacità giuridica limitata della Sächsische Landesärztekammer [ordine professionale dei medici del Land di Sassonia], istituito ai fini della previdenza degli iscritti di tale ordine e della Landestierärztekammer [ordine dei veterinari del Land] [v. articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 1 del Sächsische Heilberufekammergesetz (legge del Land di Sassonia relativa all'ordine delle professioni sanitarie) (in prosieguo: il «SächsHKaG») del 24 maggio 1994 (SächsGVBl. pag. 935), modificato da ultimo dall'articolo 18, della legge del 21 maggio 2021 (SächsGVBl. pag. 578), e dall'articolo 1 della Satzung über die Sächsische Ärzteversorgung (statuto sul regime previdenziale della professione medica del Land di Sassonia), nella versione del 28 giugno 2008 (ÄBS 10/2008 pag. 515), modificata da ultimo dalla sechste Änderungssatzung (sesto statuto modificativo) del 19 giugno 2021, ÄBS 09/2021S.18; in prosieguo: lo «Statuto»].

Gli iscritti a titolo obbligatorio dell'ordine professionale dei medici del Land di Sassonia e dell'ordine dei veterinari del Land sono membri della ricorrente in quanto affiliati a titolo obbligatorio a norma di legge, conformemente allo Statuto

(v. articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della SächsHKaG, in combinato disposto con l'articolo 1 e con gli articoli 9 e seguenti dello Statuto). Tra questi figurano, in linea di principio, tutti i medici e i veterinari abilitati ad esercitare la professione nello Stato libero di Sassonia e che praticano la professione o hanno la loro residenza principale in tale Stato.

La ricorrente, in qualità di istituzione dotata di capacità giuridica limitata dell'ordine professionale dei medici del Land di Sassonia, svolge come attività principale, attraverso l'intermediazione finanziaria, la funzione di assicurazione sociale descritta all'articolo 1, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento (UE) 2018/231 [della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione, BCE/2018/2 (GU 2018 L 45, pag. 3, e ratifica in GU 2018, L 132, pag. 47)], erogando ai propri iscritti pensioni di vecchiaia, pensioni di reversibilità ai superstiti e pensioni di invalidità di tipo contributivo. Resta da chiarire se debba essere classificata come quasi-società finanziaria rientrante nel sottosectore S. 129 del [regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174, del 26.6.2013, pag. 1)], o se sia esonerata dall'obbligo di segnalazione in quanto amministrazione della sicurezza sociale.

Rientrano nelle quasi-società finanziarie le entità che dispongono di una contabilità completa e non hanno personalità giuridica autonoma. Il loro comportamento economico e finanziario si differenzia da quello dei loro proprietari ed è analogo a quello delle società; si considera che siano dotate di autonomia decisionale e sono quindi considerate unità istituzionali distinte [paragrafo 2.13, lettera f), dell'allegato A del regolamento n. 549/2013]. La ricorrente, in quanto istituzione dell'ordine professionale dei medici del Land di Sassonia dotata di capacità giuridica limitata, dispone di una contabilità completa (articolo 8 dello Statuto). Pur non avendo personalità giuridica, essa è tuttavia autonoma dal punto di vista organizzativo ed economico rispetto all'ordine ed è dotata di ampia autonomia. Essa svolge i propri compiti in conformità alla legge e allo Statuto, attraverso i propri organi, sotto la propria responsabilità e con fondi propri, separati dal patrimonio dell'ordine. Nella fattispecie, essa svolge attività economica, può essere titolare di diritti e obblighi, partecipare ad atti giuridici e assumere obbligazioni delle quali risponde con il proprio patrimonio. Ove fosse classificata come produttore di beni e servizi destinabili alla vendita con riferimento alle proprie prestazioni previdenziali, essa sarebbe soggetta, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/231, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, con l'articolo 2, paragrafi 2, lettera a), e 3, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 pag.8), e in combinato disposto con il paragrafo 2.13, lettera f), con i paragrafi 2.55 e seguenti, e con il paragrafo 2.105 dell'allegato A del regolamento n. 549/2013], all'obbligo di segnalazione controverso in qualità di quasi-società finanziaria ai sensi del paragrafo 2.13, lettera f), dell'allegato A del regolamento n. 549/2013.